



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 60/52 DEL 19.11.2025

Oggetto: Deliberazione della Giunta regionale n. 52/30 del 8 ottobre 2025. Requisiti specifici per le tipologie di strutture sociali di cui agli articoli 13, 14 e 16 ai fini dell'autorizzazione al funzionamento. L.R. 23 dicembre 2005, n. 23, art. 40, e D.P. Reg. n. 4/2008, art. 4, comma 1, lett.c) e art. 28, comma 1. Indirizzi applicativi ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della L.R. n. 31/1998 per la gestione della fase transitoria.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale richiama all'attenzione della Giunta regionale la deliberazione n. 52/30 del 8 ottobre 2025, con la quale sono state approvate le linee guida recanti i requisiti specifici per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture sociali di cui agli articoli 13, 14 e 16 del Regolamento attuativo della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (D.P. Reg. 22 luglio 2008, n. 4), ovvero, rispettivamente, le comunità integrate per anziani non autosufficienti, le comunità integrate per persone con disabilità e per il “dopo di noi” e le comunità socio-educative integrate per minori.

L'Assessore prosegue rilevando che la suddetta deliberazione ha, tra l'altro:

- demandato alla Direzione generale della Sanità, competente per materia, di verificare la possibilità di incentivare lo svolgimento delle attività extramoenia da parte degli infermieri, in un'ottica di gratificazione e di qualificazione del personale infermieristico in servizio presso le strutture sanitarie pubbliche;
- ha subordinato l'efficacia dei requisiti specifici ivi contenuti, alla definizione delle tariffe delle strutture di cui all'articoli 13, 14 e 16 del D.P.Reg. 22 luglio 2008, n. 4, in modo da poter valutarne l'impatto in termini di spesa.

In merito, l'Assessore specifica che è in fase di avvio la definizione delle tariffe delle strutture di cui agli articoli 13, 14 e 16 del D.P.Reg. 22 luglio 2008, n. 4 (Comunità per anziani non autosufficienti, Comunità integrate per persone con disabilità e per “il dopo di noi” e Comunità socio-educative integrate per minori).



Pertanto, l'efficacia della suddetta deliberazione è sospensivamente condizionata alla definizione delle tariffe e alla stima del costo complessivo ai fini del reperimento della copertura finanziaria necessaria.

L'Assessore riferisce che, nelle more dell'approvazione delle tariffe relative alle tipologie di strutture in questione, occorre impartire indirizzi che possano essere applicati in maniera uniforme nel territorio in questa fase transitoria.

L'Assessore ricorda che, nell'ambito delle Comunità integrate per anziani, le prestazioni sanitarie sono state inizialmente programmate in relazione alle specifiche esigenze degli ospiti ed erogate secondo le modalità descritte nella deliberazione di Giunta regionale n. 6/27 del 30 gennaio 2008 e s. m.i.

Successivamente, il quadro normativo è stato regolamentato dalla legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9, articolo 66, comma 8, così come modificata dalla legge regionale 18 settembre 2024, n. 13, articolo 6, comma 24, che prevede che "a decorrere dal mese di luglio 2023 le strutture di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008 possono provvedere, ove necessario, all'attivazione di servizi di assistenza domiciliare integrata. Le medesime strutture, ove si avvalgano di personale sanitario, percepiscono dall'Azienda socio-sanitaria locale di riferimento una quota sanitaria giornaliera per ospite che, rideterminata in base all'attuale costo medio delle prestazioni infermieristiche, è quantificata in euro 11,90".

Sulla scorta delle premesse suindicate, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone di impartire, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 31/1998 e nelle more del verificarsi delle condizioni sopra richiamate, i seguenti indirizzi applicativi della deliberazione n. 52/30 del 8 ottobre 2025, con riferimento alle strutture di cui agli articoli 13, 14 e 16 del decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4:

- a) sono applicati i requisiti strutturali, così come previsti dall'allegato della deliberazione n. 52/30 del 8 ottobre 2025;
- b) le strutture, già autorizzate alla data di approvazione della deliberazione n. 52/30 del 8 ottobre 2025, devono adeguare i propri requisiti strutturali entro il termine di 24 mesi dall'approvazione della presente deliberazione, fatta eccezione per i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, per i quali sono previsti termini di adeguamento stabiliti dalle specifiche disposizioni;
- c) restano ferme le disposizioni di cui alla legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9, art. 66, comma



8, così come modificata dalla legge regionale 18 settembre 2024, n. 13, art. 6, comma 24, che prevede che "le strutture di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008 possono provvedere, ove necessario, all'attivazione di servizi di assistenza domiciliare integrata. Le medesime strutture, ove si avvalgano di personale sanitario, percepiscono dall'Azienda socio-sanitaria locale di riferimento una quota sanitaria giornaliera per ospite che, rideterminata in base all'attuale costo medio delle prestazioni infermieristiche, è quantificata in euro 11,90. Alla relativa spesa, stimata in euro 8.500.000 annui, si fa fronte con risorse del Fondo sanitario regionale indistinto (missione 13 - programma 01 - titolo 1)";

- d) relativamente alla figura degli operatori socio sanitari, fino al verificarsi dell'approvazione del nuovo sistema tariffario e delle scadenze degli attuali contratti convenzioni, deve essere garantita la presenza delle figure indicate dall'art. 7 dell'allegato della deliberazione n. 46/21 del 3 settembre 2025. Le strutture che dispongono di detto personale in misura inferiore sono tenute a predisporre un piano di adeguamento da attivare entro sei mesi dall'approvazione della presente deliberazione;
- e) nelle comunità socio-educative integrate per minori, di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, fino al verificarsi dell'approvazione del nuovo sistema tariffario e delle scadenze degli attuali contratti convenzioni, si applicano i requisiti organizzativi di cui al par. B.1 dell'allegato alla deliberazione n. 53/7 del 29 ottobre 2018 e s.m.i. e restano ferme le disposizioni di cui alla legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17, art. 4, comma 52, che prevede "al fine di assicurare appropriatezza e qualità nei percorsi di presa in carico dei minori di cui al decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4, l'azienda sanitaria locale assicura nelle strutture di cui all'articolo 16 del medesimo decreto le prestazioni sanitarie necessarie in relazione alla tipologia di minori presenti. Le prestazioni sanitarie sono definite dal piano terapeutico riabilitativo predisposto in raccordo con i servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza".

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

DELIBERA

- di dare atto che l'efficacia della deliberazione n. 53/30 del 8 ottobre 2025 è sospensivamente



condizionata alla definizione delle tariffe, alla stima del costo complessivo e al reperimento della copertura finanziaria necessaria, nonché alle modifiche normative relative all'impiego della figura dell'infermiere;

- di impartire, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 31/1998 e nelle more del verificarsi delle condizioni richiamate in premessa, i seguenti indirizzi applicativi della deliberazione n. 52/30 del 8 ottobre 2025, con riferimento alle strutture di cui agli articoli 13, 14 e 16 del decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4:
 - a) sono applicati i requisiti strutturali, così come previsti dall'allegato della deliberazione n. 52/30 del 8 ottobre 2025;
 - b) le strutture, già autorizzate alla data di approvazione della deliberazione n. 52/30 del 8 ottobre 2025, devono adeguare i propri requisiti strutturali entro il termine di 24 mesi dall'approvazione della presente deliberazione, fatta eccezione per i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, per i quali sono previsti termini di adeguamento stabiliti dalle specifiche disposizioni;
 - c) con riferimento alle strutture di cui agli articoli 13 e 14, restano ferme le disposizioni di cui alla legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9, art. 66, comma 8, così come modificata dalla legge regionale 18 settembre 2024, n. 13, art. 6, comma 24, che prevede che "le strutture di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008 possono provvedere, ove necessario, all'attivazione di servizi di assistenza domiciliare integrata. Le medesime strutture, ove si avvalgano di personale sanitario, percepiscono dall'Azienda socio-sanitaria locale di riferimento una quota sanitaria giornaliera per ospite che, rideterminata in base all'attuale costo medio delle prestazioni infermieristiche, è quantificata in euro 11,90. Alla relativa spesa, stimata in euro 8.500.000 annui, si fa fronte con risorse del Fondo sanitario regionale indistinto (missione 13 - programma 01 - titolo 1)";
 - d) con riferimento alle strutture di cui agli articoli 13 e 14, relativamente alla figura degli operatori socio sanitari, fino al verificarsi dell'approvazione del nuovo sistema tariffario e delle scadenze degli attuali contratti convenzioni, deve essere garantita la presenza delle figure indicate dall'art. 7 dell'allegato della deliberazione n. 46/21 del 3 settembre 2025. Le strutture che dispongono di detto personale in misura inferiore sono tenute a predisporre un piano di adeguamento da attivare entro sei mesi dall'approvazione della presente deliberazione;
 - e) nelle comunità socio-educative integrate per minori, di cui all'art. 16 del decreto del Presidente



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 60/52
DEL 19.11.2025

della Regione n. 4 del 2008, fino al verificarsi dell'approvazione del nuovo sistema tariffario e delle scadenze degli attuali contratti convenzioni, si applicano i requisiti organizzativi di cui al par. B.1 dell'allegato alla deliberazione n. 53/7 del 29 ottobre 2018 e s.m.i. e restano ferme le disposizioni di cui alla legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17, art. 4, comma 52, che prevede "al fine di assicurare appropriatezza e qualità nei percorsi di presa in carico dei minori di cui al decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4, l'azienda sanitaria locale assicura nelle strutture di cui all'articolo 16 del medesimo decreto le prestazioni sanitarie necessarie in relazione alla tipologia di minori presenti. Le prestazioni sanitarie sono definite dal piano terapeutico riabilitativo predisposto in raccordo con i servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza".

Il Direttore Generale

Valentina Uras

La Presidente

Alessandra Todde